

**PROTOCOLLO PER LE BUONE PRASSI NELL'AMBITO DELLA
GESTIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO ANTI COVID-
19 A SOGGETTI INCAPACI DI ESPRIMERE IL CONSENSO INFORMATO
AL TRATTAMENTO NON COLLOCATI IN STRUTTURE COMUNQUE
DENOMINATE**

Il Presidente del Tribunale di Udine, dott. Paolo Corder, domiciliato per la sua funzione presso la sede del Tribunale, in Udine al Largo Ospedale Vecchio n. 1, il quale interviene ed agisce in questo atto in nome e per conto del Tribunale di Udine, nella sua qualità di legale rappresentante

Il Procuratore f.f. della Repubblica di Udine, nella persona della dott.ssa Claudia Danelon, domiciliata per la funzione presso la sede della Procura della Repubblica, in Udine alla Via Lovaria n. 8, la quale interviene ed agisce in questo atto in nome e per conto della Procura della Repubblica del Tribunale di Udine, nella sua qualità di rappresentante legale

Il Presidente dell'Ordine dei Medici di Udine, dott. Gian Luigi Tiberio, domiciliato per la sua carica presso la sede del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Udine, in Udine al Viale Diaz n. 30, nella sua qualità di rappresentante legale

RICHIAMATE

La Convenzione di Oviedo per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina (Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina), 04.04.1997, articoli 6, 7, 8 e 9;

La Legge 9 gennaio 2004 n. 6 Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali;

L'art. 405 c.c. co. 4: qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere;

L'art 407 c.c. comma 4: Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno;

L'art. 44 disp. att. c.c.: *Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario;*

L'art. 54 c.p.: *Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo;*

La Legge Regionale 16 novembre 2010, n. 19 *Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministrazione di sostegno a tutela dei soggetti deboli;*

La Legge 22 dicembre 2017, n. 219 *Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento*, art. 1 e art. 3;

Il *Codice di deontologia medica* (18.05.2014), art. 20 e articoli da 33 a 38;

Il *Codice deontologico delle professioni infermieristiche* (aggiornamento 1.10.2019) artt. 4, 13, 15, 17, 21, 23 e 25;

La circolare del 24.12.2020 del Ministero della Salute avete ad oggetto *Raccomandazioni per l'organizzazione della campagna vaccinale contro SARS-CoV-2/COVID-19 e procedure di vaccinazione;*

Il Protocollo sul *Consenso informato in caso di pazienti incapaci naturali* sottoscritto da tra Procura della Repubblica, Tribunale di Udine, AAS n.2 Bassa Friulana – Isontino AAS n.3 Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli, ASUIUD, OMCEO Udine;

L'art. 5 del DL n. 1 del 5 gennaio 2021 che ha previsto particolari modalità di espressione del consenso informato solo per le persone ricoverate in strutture sanitarie assistenziali;

PREMESSO CHE

le modalità di espressione del consenso informato da parte dei soggetti collocati in RSA è stata espressamente disciplinata dal D.L. 1/2021, ragione per la quale il presente Protocollo ha ad oggetto esclusivamente la disciplina delle modalità di espressione del consenso informato alla somministrazione del vaccino ANTI-COVID 19 ai soggetti incapaci di esprimere il consenso non collocati in strutture comunque denominate;

in relazione ai soggetti “incapaci” collocati in RSA o case di riposo comunque denominate nell'ambito del Circondario, i medici di base si impegnano a fornire piena collaborazione ai direttori sanitari, responsabili medici, direttore dell'Asl o loro

delegati ai sensi del DL n. 1 del 5 gennaio 2021 nella compilazione dei dati anamnestici dei pazienti in carico;

RITENUTO ESSENZIALE

definire la collaborazione tra i soggetti sottoscrittori al fine di contribuire alla tempestività e all'efficacia della campagna vaccinale contro il COVID-19;

CONSIDERATO

che in base al *Piano Strategico per la Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, presentato dal Ministro della Salute al Parlamento il 2 Dicembre 2020*, al fine di sfruttare l'effetto protettivo diretto dei vaccini, sono state identificate le seguenti categorie da vaccinare in via prioritaria nelle fasi iniziali:

- Residenti e personale dei presidi residenziali per anziani;
- Persone di età avanzata;

che il vaccino anti COVID-19 è ritenuto lo strumento più efficace per la tutela delle persone di età avanzata e/o con patologie pregresse, in quanto soggetti più vulnerabili al contagio e anche alla rapida degenerazione della patologia;

che le vaccinazioni devono essere considerate come un "intervento collettivo", in quanto, oltre a proteggere il singolo, permettono anche la protezione in collettività dei soggetti vulnerabili, consentendo in definitiva, il controllo della trasmissione della patologia oggetto del programma vaccinale;

che, come osservato dalla Giurisprudenza in materia di vaccinazioni, poiché la pratica dell'arte medica si fonda sulle acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in continua evoluzione, la regola di fondo è costituita dall'autonomia e dalla responsabilità del medico che adotta le proprie scelte professionali in relazione alle specifiche condizioni del singolo paziente;

RILEVATO

che, nel caso di soggetto che si trovi nell'impossibilità di prestare autonomamente il consenso informato a un trattamento sanitario, lo stesso, in assenza di DAT, può essere prestato dall'Amministratore di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge n. 2019 del 2017;

che in occasione della somministrazione del vaccino anti COVID-19 a soggetti incapaci di prestare il consenso informato possono darsi tre distinte situazioni:

- 1. soggetto privo dell'Amministratore di sostegno;**
- 2. soggetto dotato di Amministratore di sostegno senza poteri specifici in materia di consenso sanitario;**

3. soggetto già dotato di Amministratore di Sostegno con poteri di assistenza necessaria o rappresentanza esclusiva in materia sanitaria;

RITENUTO

che in quest'ultima ipotesi non è necessario fare ricorso al Tribunale, essendo già attribuito all'ADS il potere di prestare il consenso/rifiuto ai trattamenti sanitari anche, oppure solo, in luogo del beneficiario (*cf.* Corte Costituzionale sentenza n. 219/2019);

che, al contrario, in relazione alle ipotesi *sub* 1 e 2, premesso che l'atto sanitario è lecito o in presenza di consenso del paziente o, in assenza di DAT, quando si configura lo stato di necessità;

che lo stato di necessità, ai sensi dell'art 54 c.p., non si esaurisce nel pericolo immediato per la vita, ma deve intendersi come comprensivo di ogni grave pregiudizio all'integrità della salute fisica e funzionale della persona medesima e/o della collettività nella quale la stessa è inserita, tale da comportare una modifica *in peius* irreversibile della qualità della vita o un grave pericolo per la stessa esistenza in vita (definibile **urgenza differita**);

SI DEFINISCONO LE SEGUENTI LINEE OPERATIVE CHE I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI SI IMPEGNANO A SEGUIRE NEL RISPETTO DELLE RECIPROCHE COMPETENZE

qualora sia necessario procedere alla somministrazione del vaccino anti COVID-19 a un soggetto ricadente nei casi **1 o 2 *supra***, in assenza di DAT, il Sanitario, sentiti, ove noti e facilmente reperibili, il coniuge, la parte di unione civile o la persona stabilmente convivente o il parente più prossimo entro il terzo grado o l'ADS senza poteri sanitari, al solo fine di acquisire da essi informazioni circa l'eventuale dissenso ai trattamenti vaccinali manifestato in stato di capacità dal soggetto poi divenuto incapace, procede con la somministrazione in base al **criterio dell'urgenza differita** di cui sopra, qualora non sia stato riferito alcun dissenso del vaccinando.

Laddove, invece, venga riferita dai soggetti interpellati l'esistenza di un dissenso da parte del vaccinando, uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'art 406, comma 3, c.c., proporrà al Giudice Tutelare ricorso urgente per la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio ex art. 405 comma 4 c.c..

Qualora, nella stessa ipotesi, l'incapace sia già munito di amministratore di sostegno privo di poteri di rappresentanza in materia sanitaria, tale ADS potrà proporre ricorso ex art 407 comma 4 c.c. per l'integrazione dei suoi poteri in ambito sanitario.

Si dispone la pubblicazione del presente protocollo sul sito internet del Tribunale di Udine, nonché la comunicazione, a cura della Segreteria di Presidenza dell'intestato

Tribunale, all'Azienda Sanitaria del Friuli Centrale e Giuliano Isontina, alle RSA del distretto di Udine, al Dirigente della Cancelleria della Volontaria Giurisdizione, all'Ordine degli Avvocati di Udine, agli Sportelli Territoriali per l'Amministrazione di Sostegno, all'Associazione Hattivalab, al Dirigente delle Politiche sociali del Comune di Udine, ai Comuni Capofila dei Servizi alla persona del circondario del Tribunale di Udine, agli Ambiti Socio Assistenziali FVG.

Udine, 15 gennaio 2021

Il Presidente del Tribunale di Udine

Dott. Paolo Corder

Il Procuratore della Repubblica F.F. presso il Tribunale di Udine

Dott.ssa Claudia Danelon

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Udine Dott. Gian Luigi Tiberio

Si comunichi con cortese urgenza al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, al Consiglio dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Udine, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale.